

## **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI CIRCOLI VERSO TERZI**

Copertura per tutti i Circoli affiliati A.I.C.S

**M04035680/12**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Con la presente polizza si intende assicurare la responsabilità civile di ogni Circolo affiliato per i danni subiti da terzi, compresi fra questi gli stessi Associati, danni che fossero ascrivibili alla responsabilità del Circolo e/o dei suoi Dirigenti.

Il tesseramento e l'affiliazione all'AICS hanno la durata dell'anno agonistico (365 giorni dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo). I Circoli e le Società possono affiliarsi all'Associazione stessa in ogni momento dell'anno; la copertura assicurativa della presente polizza avrà vigore, per ogni Circolo, per un anno solare dal giorno della ratifica dell'affiliazione da parte della Direzione Nazionale e comunque non oltre la validità della presente Convenzione, purchè **rimanga immutata l'appartenenza all'Associazione** Contraente e quindi le attività siano svolte sotto l'egida dell'AICS.

La garanzia si intende estesa:

- alla conduzione dei Circoli
- alla presenza e utilizzo di attrezzature e impianti sportivi e/o del tempo libero, purchè collaudati secondo le normative vigenti
- alla gestione di spacci di cibi e bevande
- alla conduzione e organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purchè svolti sotto controllo diretto di un tecnico o allenatore tesserato o di un Dirigente della Società stessa nonché gare e allenamenti sportivi che avvengono secondo un calendario preventivamente deliberato dal Circolo interessato.
- a tutte le attività, indicate nel modulo di affiliazione, che il Circolo promuove e organizza sotto l'egida dell'AICS.

Dalla presente garanzia è esclusa:

- la proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati in genere
- l'organizzazione di tutte le manifestazioni aperte al pubblico, con l'utilizzo di impianti sia fissi che amovibili, quali ad esempio: concerti musicali, spettacoli teatrali, artistici, manifestazioni folcloristiche, ecc. non riconducibili all'attività istituzionale e a vantaggio dei tesserati AICS
- le attività ricreative a pagamento, rivolte al grande pubblico quali: villaggi vacanze, parchi acquatici di intrattenimento dell'infanzia ecc.

**Sono altresì escluse tutte le attività motoristiche quali ad esempio il motocross, moto d'acqua, autocross, ecc quando si esprimono in gare e relative prove la cui copertura assicurativa deve essere soggetta a quanto disposto dalla Legge 990 e successivi aggiornamenti.**

Per le attività che prevedono l'impiego di animali (equitazione, addestramento cani, ecc.) la garanzia si intende limitata ai sinistri accaduti all'interno dell'area che delimita il Circolo stesso. A maggior precisazione di quanto previsto nell'art. 1 comma a)) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Esclusioni – le garanzie non comprendono i danni cagionati o subiti dagli animali in consegna o custodia.

**\***

L'assicurazione risarcisce (capitale, interessi e spese) rispettivamente fino a concorrenza di:

€ 1.000.000,00 (Euro un milione/00)

€ 100.000,00 (Euro centomila/00)

€ 20.000,00 (Euro ventimila/00)

per ogni sinistro, ma con il limite di:

per ogni persona ferita o deceduta, **con scoperto a carico del Circolo Assicurato per sinistro di € 1.000,00** (mille/00) e di:

per danni a cose e animali anche se appartenenti a più persone, **con scoperto a carico del Circolo Assicurato per sinistro di € 1.000,00** (mille/00)

**ATTENZIONE: Come bene appare nel testo su riportato questa garanzia prevede uno scoperto di €1000,00 a carico del Circolo assicurato per ogni sinistro liquidato. A questo proposito si segnala che non verrà dato luogo ad alcuna liquidazione in favore della controparte se il Circolo non avrà prima corrisposto l'importo dello scoperto contrattualmente previsto.**